SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 301-421-622-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 maggio 1988, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. *Stampati nn.* **301** *e* **421**)

d'iniziativa dei senatori CASTIGLIONE, CASOLI, GUIZZI, MARINUCCI MARIANI, ACONE e PIERRI (301); BATTELLO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, LONGO, IMPOSIMATO, ONORATO, GRECO e MACIS (421)

e del disegno di legge (V. *Stampato n.* **622**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 luglio 1988

Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

(*Codice di procedura penale*)

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: «a mandato o ad ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno facoltà, quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-*bis* l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-*ter*, ai quali però il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere».

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: «di cui al comma quarto del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo».

3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: «previsti dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla prima parte del quarto comma».

Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: «Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, può emettere mandato di arresto adeguatamente motivato».

Art. 5.

1. All'articolo 243 del codice di procedura penale le parole: «la cattura» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto». Alla rubrica dello stesso articolo 243 le parole: «Ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «Ordine di arresto».

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valuta-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

te le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-*bis* o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in libertà dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato».

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida è trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non è da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore può anche modificare le disposizioni relative alla libertà personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna».

Art. 8.

1. Al sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 9.

1. Al settimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla prima parte del quarto comma».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 10.

1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole: «o dell'ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o dell'ordine d'arresto» e le parole: «è imposta o consentita» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita».

Art. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: «che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorità che lo ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'articolo 254-*bis*».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di arresto».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: «se entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «se entro dieci giorni» e le parole: «od ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura».

Art. 12.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252. – (*Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini*). – Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato e l'imputato non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione».

Art. 13.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 253. – (*Condizioni per la emissione del mandato di cattura*). – Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il mandato di cattura può essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività».

Art. 14.

1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254. – (*Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati*). – Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:

1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;

4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi».

Art. 15.

1. L'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-*bis*. – (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza*). – In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se è presentata doman-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

da di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinchè decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura è concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

1. L'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Con il provvedimento con il quale è disposta la misura prevista dall'articolo 254-*bis* possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono».

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 254-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-*bis*. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresì appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione».

Art. 19.

1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 260. – (*Revoca e nuova emissione del mandato di cattura*). – In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non è stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato è stato rimesso in libertà ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto è disposta dal pubblico ministero o dal pretore procedente con ordinanza; se la revoca è richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270».

Art. 20.

1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 261. – (*Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento*). – Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può altresì emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica».

Art. 22.

1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento».

Art. 23.

1. La rubrica dell'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «(*Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto*)».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Al primo comma dello stesso articolo 263-*bis* le parole: «o dell'ordine di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto» e le parole: «prevista nei primi due commi dell'articolo 254-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-*bis* le parole: «e gli ordini di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto e gli ordini di arresto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

1. Il terzo comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o , se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-*bis*, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253».

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

Art. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonchè dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza».

2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole: «in carcere» sono inserite le seguenti: «o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza».

Art. 27.

1. Al secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale le parole: «è prescritto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 28.

1. Al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale le parole: «un mandato o un ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «un ordine di arresto o un mandato di cattura».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 29.

1. Al primo comma dell'articolo 268 del codice di procedura penale le parole: «ovvero di un ordine di cattura, d'arresto» sono sostituite dalle seguenti: «o di arresto ovvero di un ordine di arresto».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 268 le parole: «il mandato o l'ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto».

Art. 30.

1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 269. – (*Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore*). – Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura».

Art. 31.

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. – (*Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore*). – Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente.

Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 32.

1. Al primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore».

Art. 33.

1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze».

Art. 34.

1. Il sesto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Identico.

Art. 34.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 35.

1. L'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 273. – (*Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio*). – Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in libertà se lo stesso si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in libertà a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività».

Art. 36.

1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: «Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare».

Art. 37.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. – (*Rimessione in libertà*). – In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà».

Art. 38.

1. L'articolo 277-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Identico.

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 39.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 278. – (*Principio di proporzionalità*). – In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l'imputato in libertà quando ritiene, in base ad elementi specifici, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena».

Art. 40.

1. Al primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale dopo le parole: «Nei procedimenti di competenza del pretore» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 280,» e le parole: «che procede all'istruzione o» sono soppresse.

2. Nello stesso articolo 279 e nella relativa rubrica le parole: «libertà provvisoria», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 41.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. – (*Rimessione in libertà disposta nell'istruzione sommaria*). – Nell'istruzione sommaria la rimessione in libertà è disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza.

Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 39.

Identico.

Art. 40.

Identico.

Art. 41.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria è trasformata in formale.

Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in libertà, trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279».

Art. 42.

1. Alla rubrica e al primo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

2. All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: «il quinto» sono inserite le seguenti: «, il sesto».

Art. 43.

1. L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282. – (*Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare*). – In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anzichè emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

1) prestazione di cauzione o malleveria;

2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;

3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare in un comune o in una frazione di esso.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 42.

Identico.

Art. 43.

1. *Identico:*

«*Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado del procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.	
Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.	*Identico.*
Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.	*Identico.*
L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.	*Identico.*
Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.	*Identico.*
Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura».	*Identico.*
Art. 44.	Art. 44.
1. L'ultimo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 45.

1. L'articolo 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 285. – (*Decisione sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione*). – Il giudice decide con ordinanza sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori.

La cauzione o la malleveria è ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a ciò particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni».

Art. 46.

1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286. – (*Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria*). – Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o più fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procederà all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella già prestata».

Art. 47.

1. Al secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale le parole: «dal secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai numeri 2) e 3) del primo comma».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

Identico.

Art. 47.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 48.

1. L'articolo 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 288. – (*Condizione per la liberazione*). – L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non può essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalità prevedute dagli articoli precedenti».

Art. 49.

1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le parole: «che ha conceduto la libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto l'applicazione della misura».

Art. 50.

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-*bis* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 291-*bis*. – (*Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure - Permessi*). – Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281».

Art. 51.

1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 292. – (*Revoca delle misure e provvedimenti relativi*). – Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 48.

Identico.

Art. 49.

Identico.

Art. 50.

Identico.

Art. 51.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 52.

1. Il secondo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresì diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 52.

Identico.

Art. 53.

1. Il terzo comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente».

Art. 53.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 54.

1. Il quarto comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di assoluta urgenza il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire o di altra persona di fiducia di assistere».

Art. 55.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

«Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282».

Art. 56.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 54.

Identico.

Art. 55.

Identico.

Art. 56.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 57.

1. La rubrica ed i primi due commi dell'articolo 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 393. – (*Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione*). – Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Per l'interrogatorio dell'imputato quando non è stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261».

Art. 58.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 59.

1. L'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 57.

Identico.

Art. 58.

Identico.

Art. 59.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Non può, a pena di nullità, essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 60.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 61.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore può tuttavia emettere mandato di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-*bis* ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 60.

Identico.

Art. 61.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 62.

1. Al secondo comma dell'articolo 404 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza può emettere mandato di arresto se ricorrono le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 398».

Art. 63.

1. Al secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «impone o consente» sono sostituite dalla seguente: «consente» e le parole: «emette mandato di cattura se ne è il caso; quando non è competente,» sono soppresse.

Art. 64.

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Si può inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato è presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso è stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo».

Art. 65.

1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in libertà dell'imputato».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 62.

Identico.

Art. 63.

Identico.

Art. 64.

Identico.

Art. 65.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 66.

1. Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto è stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502».

Art. 67.

1. All'articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 68.

1. Al primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 69.

1. Al primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura penale le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «d'arresto».

Art. 70.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* - *1*. Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 66.

Identico.

Art. 67.

Identico.

Art. 68.

Identico.

Art. 69.

Identico.

Art. 70.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

2. L'autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 71.

1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonchè a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

3. Quando nelle leggi vigenti è menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale.

Art. 71.

Identico.

Art. 72.

1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di

Art. 72.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.

2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.

3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

Art. 73.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è abrogato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 73.

Identico.